



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Registro Generale n. 58

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE Servizio Vigilanza

N. 58 DEL 19-12-2022

Oggetto: VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI INVERNALI ANNO 2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che la legge regionale sul commercio, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011 e dalla L.R. 3/2015, attribuisce alla Regione medesima la competenza a fissare annualmente le date di inizio dei saldi, demandando ai Comuni il compito di fissare le modalità di effettuazione ed il periodo di svolgimento, che non può comunque superare le otto settimane;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 e successive modificazioni;

Richiamata la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera:

- conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede interistituzionale, in data 24 marzo 2011, di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

- di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

- di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale.

Vista la comunicazione della Regione Piemonte Assessorato al Commercio n. prot. 9898 del 7/12/2022 relativa alla data di inizio delle vendite di fine stagione – saldi invernali anno 2023;

Dato atto che, per l'anno 2023, la data di inizio dei saldi estivi corrisponde, pertanto, a giovedì 5 gennaio 2023.

Rilevato di dover stabilire l'effettuazione in modo continuativo e del periodo di otto settimane le vendite in argomento, tenuto conto di quanto determinato dai Comuni limitrofi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di fissare lo svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2023, in otto settimane consecutive nel seguente periodo:

PERIODO INVERNALE

dal 5 GENNAIO 2023 al 1° MARZO 2023

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve:

- 1) Renderlo noto con apposito **cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 giorni prima della data prevista per l'inizio della vendita di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento;**

- 2) Indicare correttamente i prezzi di vendita di tutti i capi esposti al pubblico, riportando le percentuali di sconti o ribassi effettuati, rispetto i normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo finale;

E' VIETATO utilizzare la dizione "VENDITE FALLIMENTARI"; nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali ai sensi dell'art. 14bis L.R. 28 del 12/11/1999.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria **da € 516,46 a € 3.098,74**, nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971;

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.

Casale Corte Cerro, lì 19-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Filocamo Roberto
firmato digitalmente